



PROVINCIA DI MATERA



AREA 1

Prot. n. 0004272 16 MAR. 2021

Matera, __16/03/2021__

Gent.mi

CASIELLO Giorgio
giorgio.casiello@pec.it

LOPERDIFO Gennaro
gennaro.loperfido@ingpec.eu

RACAMATO Gianna
gianna.racamato@yahoo.it

OGGETTO: FONDAZIONE ORCHESTRA LUCANA DELLE PROVINCE DI MATERA E POTENZA – comunicazione.

Con la presente, mi prego comunicarVi che con decreto presidenziale n.11 del 04.02.2021 si è provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Lucana delle Province di Matera e Potenza, in rappresentanza della Provincia di Matera, come di seguito:

- CASIELLO Giorgio
- LOPERDIFO Gennaro
- RACAMATO Gianna

Nelle more della nomina del Presidente del CDA, il consigliere anziano CASIELLO Giorgio è incaricato di:

- insediare il nuovo Consiglio per gli adempimenti conseguenti sulla base di quanto stabilito nello Statuto della Fondazione;
- acquisire le dichiarazioni di accettazione delle cariche e di insussistenza di incompatibilità;

Nell'occasione, si trasmette in uno alla presente, Statuto della Fondazione, modificato con delibera del Consiglio Provinciale di Matera n.09 del 10.03.2021.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AREA 1
Dr. Vincenzo PIERRO

IL PRESIDENTE
Avv. Piero MARRESE



PROVINCIA DI MATERA

Prot. n. 229 05 FEB. 2021



ORIGINALE

Decreto Presidenziale N. 11 del 04 FEB. 2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI MATERA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA LUCANA DELLE PROVINCE DI MATERA E POTENZA

PROPONENTE: Area 1 – Servizio OO.II.

L'anno DOVE MILA VENTONO, il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO in Matera, nella sede del palazzo della Provincia il Presidente Avv. Piero MARRESE, con i poteri allo stesso conferiti dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, adotta il presente decreto in ordine all'argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Matera, con atto pubblico sottoscritto in data 05.11.2003 è componente con la Provincia di Potenza della "Fondazione Orchestra Lucana delle Province di Matera e Potenza" con sede in Matera;
- a detta costituzione si perveniva, tra l'altro, in applicazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n.65 dell'8/8/2003, con la quale si stabiliva la trasformazione della "Istituzione Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera" nella predetta Fondazione Orchestra Lucana delle Province di Matera e Potenza;

VISTO l'avviso pubblico del 09/07/2020 prot. n.0010260, ripubblicato in data 08/10/2020 prot. n.0015078, con il quale si rendeva nota la selezione pubblica per la designazione di n.03 rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Lucana delle Province di Matera e Potenza;

VISTA la deliberazione di C.P. n.11 del 07/05/2015 relativa alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni;

VISTO lo Statuto della Fondazione ed in particolare l'art.9, il quale stabilisce, tra l'altro, che "i componenti sono nominati scegliendo tra le persone con elevati requisiti di onorabilità e di professionalità, anche con riferimento al settore specifico della Fondazione";

VISTO l'art.35, 5° comma dello Statuto della Provincia;

VISTA l'istruttoria del Dirigente Area 1^, prot. n.20482 del 29/12/2020, dalla quale si desume l'acquisizione di adeguate informazioni con riguardo alle molteplici esigenze operative della fondazione e ai profili curriculari delle persone che si intende nominare;

VISTO:

- il D.Lgs. n.267/2000, e s.m.i., ed in particolare l'art.50;
- lo Statuto della Provincia di Matera;
- Statuto della Fondazione;

VERIFICATA la competenza del Presidente della Provincia all'assunzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge n.56/2014;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell'Area 1^, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;


DECRETA

Per tutte le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente:

1. **DI NOMINARE** componenti del Consiglio di Amministrazione della *Fondazione Orchestra Lucana delle Province di Matera e Potenza*, in rappresentanza della Provincia di Matera, i signori:
 - CASIELLO Giorgio, nato a Matera il 05/11/1950
 - LOPERFIDO Gennaro, nato a Matera il 26/03/1959
 - RACAMATO Gianna, nata a Montescaglioso il 19/04/1970
2. **DI DARE ATTO** che i suddetti componenti nominati resteranno in carica 5 (cinque) anni;
3. **DI INCARICARE**, nelle more della nomina del Presidente del CDA, il consigliere anziano CASIELLO Giorgio di:
 - insediare il nuovo Consiglio per gli adempimenti conseguenti sulla base di quanto stabilito nello Statuto della Fondazione;
 - acquisire le dichiarazioni di accettazione delle cariche e di insussistenza di incompatibilità;

Il presente decreto:

- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera e nella Sezione Amministrazione Trasparente, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza.

IL PRESIDENTE
Avv. Piero MARESE




PROVINCIA DI MATERA

PARERI SUL DECRETO PRESIDENZIALE N. M del 04 FEB. 2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI MATERA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA LUCANA DELLE PROVINCE DI MATERA.

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area 1
Dr. Vincenzo PIERRO


Matera, 03/02/2021

ALLEGATO AL DECRETO PRESIDENZIALE N. M DEL 04 FEB. 2021

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che il presente decreto presidenziale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line il giorno 05 FEB. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Dipendente Incaricato

Matera, li 05 FEB. 2021



**STATUTO DELLA FONDAZIONE "ORCHESTRA LUCANA DELLE PROVINCE DI
MATERA E POTENZA" DELLE PROVINCE DI MATERA E POTENZA
CON SEDE A MATERA**

Art. 1)

DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa-congiunta delle Province di Matera e di Potenza, l'Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera si trasforma nella Fondazione "ORCHESTRA LUCANA DELLE PROVINCE DI MATERA E POTENZA" con sede in Matera presso il Palazzo della Provincia in Via Ridola, 60.

La Fondazione potrà dotarsi di sedi secondarie in Potenza ed in altri Comuni della Regione Basilicata presso locali idonei che entrambe le Province individueranno ed assegneranno in uso gratuito alla Fondazione.

Per effetto della suddetta trasformazione la Fondazione "ORCHESTRA LUCANA DELLE PROVINCE DI MATERA E POTENZA" subentra integralmente e senza eccezione alcuna nella titolarità di tutti i diritti, ragioni, azioni, facoltà, obblighi, impegni, ed in genere di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui era già intestataria l'Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera. Dunque la Fondazione "ORCHESTRA LUCANA DELLE PROVINCE DI MATERA E POTENZA" conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera era titolare, ed in particolare:

- conserva il diritto a percepire i contributi pubblici spettanti all'Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali, comunali ad essa spettanti prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura;
- continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà della Provincia di Matera utilizzati dalla Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera;
- conserva la qualificazione di particolare importanza riconosciuta all'Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera per l'attività da essa svolta.

Art.2)

SCOPO

La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue la diffusione dell'arte musicale in Italia e all'estero, di concerti, spettacoli lirici, di balletto o comunque musicali, nonché la formazione ed il perfezionamento dei quadri artistici, tecnici ed amministrativi, e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione di teatri o altri luoghi ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico - culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.

La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna al raggiungimento delle finalità statutarie e, quindi, ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare ivi compresa, nell'ambito della stessa attività, la partecipazione non totalitaria in società di capitali ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

La Fondazione potrà svolgere sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, attività finanziaria.

**Art.3)
FONDATORI E SOSTENITORI**

In considerazione degli alti meriti che si riconoscono alle due Province di Matera e di Potenza per l'intensa azione svolta a sostegno della diffusione dell'arte musicale nel territorio della Regione Basilicata, ad esse si attribuisce la qualifica onorifica di Fondatori della Fondazione "ORCHESTRA LUCANA delle PROVINCE DI MATERA E POTENZA", ai quali spettano le prerogative e le facoltà previste dal presente statuto.

La Fondazione iscrive altresì in apposito Registro dei Sostenitori tutti i Soggetti pubblici e/o privati che, condividendo gli scopi e le finalità della sua attività, contribuiscono con apporti di varia natura all'incremento del patrimonio della Fondazione ed al finanziamento della sua gestione.

La Fondazione provvede ogni anno a diffondere con idonea pubblicazione l'elenco dei Soggetti pubblici e/o privati che nell'esercizio precedente hanno sostenuto come sopra detto la sua attività.

**Art.4)
PERSONALE**

Le Province di Matera e Potenza si impegnano a fornire gratuitamente, oltre che idonei locali di cui al precedente art.1) comma 1, anche il personale amministrativo secondo l'organigramma stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di comune intesa con le due Province, ed i servizi per il funzionamento delle sedi della Fondazione.

**Art.5)
PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in danaro e di beni mobili ed immobili effettuati dai Fondatori e da chiunque voglia concorrere al finanziamento della gestione della Fondazione;
- 2) dai beni mobili, strumenti ed attrezzature tutte già di proprietà della orchestra Sinfonica e Filarmonica della provincia di Matera;
- 3) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità;
- 4) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità ad opera di terzi.

**Art.6)
PROVENTI**

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione utilizza:

- ** redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- ** i contributi concessi dallo Stato;
- ** le assegnazioni finanziarie ordinarie annuali disposte dalle province di Matera e di Potenza quali Fondatori, da erogarsi immediatamente dopo l'approvazione del Bilancio Preventivo;
- ** i finanziamenti ed i contributi di qualsiasi natura provenienti da Enti o da Soggetti pubblici e/o privati;
- ** i proventi di gestione.

Gli avanzi di gestione possono essere accantonati per la copertura di eventuali spese impreviste future e per l'acquisto di beni strumentali necessari per lo svolgimento della attività propria della Fondazione o portati al patrimonio.

Art.7)

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ogni anno e si chiude il successivo trentuno dicembre.

Entro il trenta settembre di ogni anno deve essere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Entro il trenta aprile di ogni anno deve essere approvato il conto consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato da una relazione sull'andamento dell'attività svolta.

Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, ed il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione programmatica predisposta dal Consiglio di Amministrazione, devono essere trasmessi ai Soggetti pubblici e/o privati che concorrono al finanziamento della gestione della Fondazione rispettivamente entro il trentuno maggio ed entro il trentuno ottobre di ogni esercizio.

Le spese della Fondazione devono essere contenute entro i limiti di bilancio di previsione e delle relative variazioni. I Soggetti pubblici e/o privati che concorrono al finanziamento della gestione della Fondazione non contraggono alcuna responsabilità finanziaria fuori delle somme che hanno regolarmente erogato.

Art.8)

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- A. Il Consiglio di Amministrazione;
- B. Il Presidente;
- C. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.9)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di 5 consiglieri, i quali durano in carica per cinque anni e alla scadenza del mandato possono essere riconfermati. I consiglieri sono nominati scegliendo tra le persone con elevati requisiti di onorabilità e di professionalità, anche con riferimento al settore specifico della Fondazione, dai soggetti pubblici e/o privati che hanno concorso al finanziamento della gestione della fondazione nel quinquennio precedente all'esercizio in cui avviene la nomina, in base al seguente criterio: avviene la nomina, in base al seguente criterio:

- ✓ tre consiglieri devono essere nominati dall'Ente pubblico o privato che è risultato essere il maggior iniziatore della Fondazione nel quinquennio precedente all'esercizio in cui avviene la nomina;
- ✓ i residui consiglieri devono essere nominati uno ciascuno dagli altri Enti pubblici e/o privati che hanno maggiormente contribuito a finanziare la gestione della Fondazione nel medesimo periodo.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni fino a quando non viene nominato il nuovo Consiglio. Il consiglio di Amministrazione diviene operante con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi e può, altresì, essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o né riceva richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate mediante avviso contenente l'indicazione analitica degli argomenti da trattare, inviato a mezzo posta ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta ovvero, ma solo nei casi di urgenza, inviato a mezzo telegramma, fax o anche per e-mail almeno ventiquattro ore prima. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando interviene almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità di votazione prevale la determinazione che ha riportato il voto favorevole del Presidente.

Art. 10)

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Per conseguire le finalità della Fondazione il Consiglio di Amministrazione:

- a. Elegge nel proprio ambito, con votazione segreta, il Presidente, il vice-Presidente;
- b. approva il programma annuale e pluriennale di attività proposto dalla Commissione Artistica;
- c. approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- d. nomina il Direttore Generale e stabilisce la pianta organica del personale;
- e. approva il Regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi, nonché tutti gli atti regolamentari necessari per il buon funzionamento della Fondazione;
- f. nomina il Direttore Artistico, il Direttore Stabile ed i due collaboratori artistici di cui al successivo art. 13);
- g. conferisce incarichi professionali, determinando per ciascun collaboratore condizioni, le modalità di svolgimento delle prestazioni ed i relativi compensi;
- h. assume i componenti dell'Orchestra, riconoscendo nelle assunzioni dei componenti stabili - in presenza di parità di punteggio nelle graduatorie conseguenti a concorsi o selezioni - la preferenza ai candidati residenti nel territorio della Regione Basilicata;
- i. assume il personale tecnico-amministrativo;
- j. delibera in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti, agli acquisti ed alle alienazioni di beni;
- k. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;
- l. fissa l'ammontare di carica da corrispondere al Presidente ed al vice Presidente nonché ai membri del Collegio dei Revisori. Fissa altresì l'ammontare del gettone di presenza per i consiglieri, come pure tariffe e modalità per il rimborso delle spese di trasferta;
- m. delibera su ogni altro oggetto di interesse della Fondazione;
- n. delibera su tutte le materie non specificatamente attribuite ad altri organi e, qualora lo ritenga opportuno, delega al Presidente la cura degli atti relativi alla gestione.
- o. può eleggere un Presidente onorario individuandolo tra le personalità che abbiano contribuito in modo rilevante alla istituzione dell'Orchestra Sinfonica e Filarmonica della Provincia di Matera, oggi Fondazione, che partecipa alle riunioni con funzioni consultive e propositive.

Le nomine contemplate nel presente articolo non possono avere, in ogni caso, durata che oltrepassi la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione che le ha deliberate.

Art. 11)

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto, con votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque anni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio a tutti gli effetti di legge;
- c) ordina i pagamenti nei limiti degli stanziamenti autorizzati;
- d) sovrintende al buon funzionamento amministrativo e tecnico della Fondazione nel suo complesso ed è responsabile, unitamente al Direttore, della regolare attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal vice-Presidente al quale il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare determinate categorie di compiti. Il concreto esercizio del potere rappresentativo da parte del vice-Presidente attesta di per sé la sussistenza di tali ipotesi sostitutive ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito; pertanto la Fondazione resta validamente impegnata e non potrà opporre ai terzi alcuna eccezione al riguardo. Il rappresentante legale della Fondazione può conferire a terzi procure per il compimento di singoli e specifici affari.

Art. 12)

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori del personale distaccato dalle Province di Matera e di potenza, determinandone la durata dell'incarico, il trattamento economico e le modalità di servizio. Il Direttore Generale dirige e coordina l'attività tecnicoamministrativa della Fondazione. Oltre a quanto previsto dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è responsabile della regolare tenuta della contabilità, della conservazione del patrimonio, della gestione giuridico-amministrativa del personale e firma, insieme al presidente, gli ordini di pagamento. Assiste, altresì, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

Art. 13)

IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata dell'incarico, il trattamento economico e le modalità di servizio.

Il Direttore Artistico:

- a. partecipa ai lavori della Commissione Artistica con iniziativa di proposte della programmazione artistica annuale e triennale;
- b. provvede alla realizzazione dei programmi artistici approvati dal Consiglio di Amministrazione, e segue l'attività dell'Orchestra e dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 14)

LA COMMISSIONE ARTISTICA

La Commissione Artistica, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato, è composta dal Direttore Artistico, dal Direttore Generale, dal Direttore Stabile, da due collaboratori artistici nominati dal Consiglio di Amministrazione uno su indicazione della Provincia

di Matera ed uno su indicazione della Provincia di Potenza, e da un rappresentante del complesso orchestrale designato dallo stesso complesso.

La Commissione Artistica, su iniziativa del Direttore Artistico, elabora la programmazione annuale e triennale di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e suggerisce le misure idonee ad un ottimale funzionamento artistico del complesso orchestrale.

Art. 15)

IL DIRETTORE STABILE

Per la direzione dell'orchestra il consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Stabile del quale determina la durata dell'incarico, il trattamento economico e le modalità di servizio.

Il Direttore Stabile:

- a) partecipa ai lavori della Commissione Artistica;
- b) provvede alla preparazione tecnica ed artistica dell'orchestra;
- c) prepara e dirige i concerti che gli sono affidati in base al programma di attività;
- d) adempie ad ogni altro compito previsto dal contratto

ART. 16 - IL REVISORE UNICO

Il Revisore unico è designato dal socio maggioritario.

Il Revisore Unico esercita il controllo amministrativo, legale, contabile e fiscale sull'attività della Fondazione e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle regole di buona amministrazione.

Il Revisore unico può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione

Art. 17)

INCOMPATIBILITA'

Non possono accedere alla carica di Presidente, di consigliere del Consiglio di Amministrazione, di Direttore Generale, Direttore Artistico o di Direttore Stabile coloro che svolgano analoghe o similari attività in rappresentanza o collaborazione con altre Fondazioni, Enti o Soggetti pubblici e/o privati. È fatto divieto al personale dipendente di esercitare altro impiego o professione autonoma o commercio, senza l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18)

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso scioglimento della Fondazione, il residuo netto del patrimonio di deve essere devoluto ad istituzioni musicali delle due province di Matera e di Potenza

Art. 19)

DISPOSIZIONI RICHIAMATE

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre Leggi vigenti in materia.